

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1986 N.21 E SUCCESSIVE MODIFICHE (LEGGE BANCARIA)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1999.

Art.1

Dopo l'articolo 10 della Legge 12 febbraio 1986 n.21 viene inserito il seguente articolo:

"Art. 10 bis

(Sistemi di garanzia dei depositanti)

Le banche aderiscono ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti nella Repubblica di San Marino.

La costituzione ed il regolamento dell'attività di detti sistemi di garanzia dei depositanti saranno disciplinati da apposita disposizione emanata dall'Ispettorato per il Credito e le Valute."

Art. 2

L'articolo 14 della Legge 12 febbraio 1986 n.21 modificato dall'articolo 5 della Legge 8 marzo 1988 n.33 viene sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Criteri di redazione del bilancio d'esercizio su base individuale e consolidata)

Il bilancio d'esercizio di banche e succursali su base individuale e consolidata dovrà essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Esso consiste nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa i cui schemi vigenti vengono allegati alla presente legge e ne costituiscono parte integrante. Inoltre il bilancio d'esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori e dalla relazione del Collegio Sindacale.

Il bilancio d'esercizio è redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico d'esercizio.

Gli enti creditizi si attengono alle istruzioni che l'Ispettorato emanerà con riguardo ai criteri di redazione e di valutazione del bilancio, ai relativi schemi contabili ed al contenuto della relazione sulla gestione.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci della banca entro il 30 aprile dell'anno successivo ed entro trenta giorni dall'approvazione depositato presso il Tribunale Commissariale e fatto pervenire all'Ispettorato.

Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto reggenziale."

Art. 3

Dopo l'articolo 17 della Legge 12 febbraio 1986 n.21 viene inserito il seguente articolo:

"Art. 17 bis

(Il gruppo bancario)

Il gruppo bancario è composto alternativamente:

- a) dalla banca capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria.

In tali casi, si intende come capogruppo la banca sammarinese o la società finanziaria con sede legale in San Marino, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario.

La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante quelle bancarie, finanziarie e strumentali.

La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Ispettorato per il Credito e le Valute nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata."

Art. 4

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 20 della Legge 12 febbraio 1986 n.21 modificato dall'articolo 10 della Legge 8 marzo 1988 n.33 vengono inseriti i seguenti commi:

"L'Ispettorato per il Credito e le Valute nell'espletamento della propria attività di vigilanza, al fine di favorire una prudente e corretta gestione bancaria, adotta provvedimenti sotto forma di Circolari e Lettere Uniformi.

Le Circolari e le Lettere Uniformi hanno oltre al carattere dispositivo, anche una funzione esplicativa ed interpretativa dei poteri di vigilanza stabiliti dalla legge.

Nell'ambito della vigilanza prudenziale l'Ispettorato potrà adottare altri provvedimenti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

I gruppi bancari e gli enti creditizi devono attenersi ai suddetti provvedimenti."

Art. 5

All'inizio dell'articolo 22 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 modificato dall'articolo 12 della Legge 8 marzo 1988 n.33 viene inserito il seguente comma:

"Nell'ambito della vigilanza prudenziale si ricomprende la vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva.

Gli enti creditizi ed i gruppi bancari si attengono alle disposizioni che l'Ispettorato emana con riguardo alle forme tecniche su base individuale e consolidata dei bilanci d'esercizio; al riguardo l'Ispettorato emana disposizioni riferite all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento dei rischi nelle sue diverse configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'organizzazione amministrativa e contabile ed ai controlli interni."

Art. 6

L'articolo 23 della Legge 12 febbraio 1986 n.21 viene sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Segreto d'ufficio)

Gli Ispettori ed i Funzionari dell'Ispettorato sono vincolati al segreto d'ufficio anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dagli accordi internazionali. Le notizie ed i dati acquisiti nell'esercizio del controllo relativi a gravi irregolarità accertate sono dall'Ispettorato trasmesse esclusivamente al Comitato per il Credito ed il Risparmio e tramite quest'ultimo al Congresso di Stato.

Gli atti dell'eventuale procedimento giudiziario saranno mantenuti rigorosamente riservati."

Art. 7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 1999/1699 d.F.R.

Giuseppe Arzilli - Marino Bollini

IL
SE
GR
ET
ARI
O
DI
ST
AT
O

PER
GLI
AFF
ARI
INT
ER
NI

*Ant
onio
Lazz
aro
Vol
pina
ri*